



Pierpaolo Zarrilli  
NOTAIO

Repertorio N. 2805

Raccolta N. 1938

**VERBALE DI ASSEMBLEA**  
**REPUBBLICA ITALIANA**

Il ventiquattro giugno duemiladiciannove in Milano, negli uffici della "ANCI LOMBARDIA" alla Via Rovello N. 2, alle ore quindici.

Innanzi a me dottor PIERPAOLO ZARRILLI, Notaio iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, residente in Giussano (MB) con studio alla Via Umberto I N. 14/A,

SI E' RIUNITA

l'assemblea della società:

"**ANCILAB S.R.L.**", con sede in Milano, Via Rovello N. 2, capitale sociale Euro 90.000,00 (novantamila e zero centesimi) i.v., con socio unico, soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di "ANCI LOMBARDIA", Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Numero di Iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 12790690155 e R.E.A. MI-1587390, per discutere e deliberare sul seguente:

"ORDINE DEL GIORNO

- Approvazione modifiche statutarie
- Varie ed eventuali".

E' PRESENTE

Pietro Maria SEKULES, nato a Roma il 4 maggio 1959, nella qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della società, domiciliato per la carica presso la sede sociale. Il costituito, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo mi chiede di redigere il presente verbale.

Aderendo, dò atto che, a norma dell'art. 9 dello statuto sociale, assume la presidenza dell'assemblea l'Amministratore Unico Pietro Maria SEKULES, il quale,

ACCERTATA

-----l'identità e la legittimazione dei presenti;

CONSTATATO

-----che la presente assemblea è stata regolarmente convocata con avviso inviato a mezzo di posta elettronica certificata a tutti gli aventi diritto ai sensi dell'art. 7 dello statuto sociale ed è costituita in seconda convocazione essendo andata deserta la prima convocazione;

-----che è presente l'intero capitale sociale portato da "ANCI LOMBARDIA", titolare di una quota sociale di Euro 90.000,00 (novantamila e zero centesimi), pari al 100% (cento per cento) del capitale sociale, per delega a Rinaldo Mario REDAELLI, nato ad Erba (CO) il 9 aprile 1957, che, previa verifica della regolarità da parte del Presidente, viene acquisita agli atti sociali;

-----che è presente l'intero organo amministrativo in persona di se medesimo, Amministratore Unico;

-----che il revisore legale ha giustificato la sua assenza;

Registrato a MONZA e  
BRIANZA  
il 26/06/2019  
al n° 1447/1T  
con € 356,00  
F.to Pierpaolo Zarrilli

#### DICHIARA

validamente costituita la presente assemblea ed idonea a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Iniziando la trattazione, il Presidente propone all'assemblea di apportare alcune modifiche allo statuto sociale, ed in particolare propone di:

- modificare l'articolo 7 nel senso di prevedere che l'assemblea possa essere convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore unico anche su richiesta del socio unico;

- modificare l'articolo 13 nel senso di prevedere che gli amministratori durino in carica per il tempo stabilito dall'assemblea all'atto della nomina, comunque non superiore a tre esercizi ovvero di nove esercizi complessivi;

- modificare l'articolo 17 nel senso di prevedere che la nomina del Direttore Generale da parte dell'organo amministrativo avvenga previo parere favorevole dell'assemblea in ordine all'integrazione dell'organizzazione aziendale con tale incarico.

L'assemblea, con il voto favorevole dell'unico socio, per appello nominale,

#### DELIBERA

di modificare lo statuto sociale nel senso proposto dal Presidente e di modificare conseguentemente gli articoli 7, 13 e 17 dello statuto sociale come segue:

##### **"Art. 7 - Convocazione e costituzione dell'Assemblea**

L'Assemblea è composta dal socio unico che vi interviene a norma delle seguenti disposizioni.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata su iniziativa del Presidente del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore unico o del Revisore Contabile, anche in luogo diverso dalla sede della Società, purché in Italia, con avviso contenente ordine del giorno, ora e luogo dell'adunanza, da comunicare - a norma dell'art. 2366, terzo comma, Codice Civile, mediante avviso trasmesso con mezzi idonei a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento - quali lettera raccomandata, fax o pec - almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'assemblea, termini riducibili a 4 (quattro) giorni in caso di urgenza.

L'avviso deve indicare la data per l'eventuale seconda convocazione dell'Assemblea.

Le Assemblee, pur non regolarmente convocate, saranno comunque validamente costituite quando risulti rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori (o l'Amministratore Unico) e il Revisore siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o l'Amministratore unico, convoca l'Assemblea, ordinaria ovvero straor-

dinaria, ogni qualvolta necessario od opportuno, nonché su richiesta del socio unico.

L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. A norma dell'art. 2364, ultimo comma, del codice civile, tale termine potrà essere prorogato da parte del Consiglio di Amministrazione, o dell'Amministratore unico, fino a 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

#### **Art. 13 - Composizione e nomina dell'Organo Amministrativo**

L'organo amministrativo della società è costituito di norma da un Amministratore Unico.

In alternativa l'Assemblea, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, tra i quali il Presidente.

Gli Amministratori sono nominati nel rispetto dei requisiti previsti dall'ordinamento e in ogni caso devono possedere adeguati e specifici requisiti tecnici ed amministrativi di competenza e professionalità inerenti all'oggetto sociale.

L'elezione del Presidente ha luogo nella stessa adunanza di elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione con votazione separata.

Nel caso in cui l'Assemblea abbia deliberato la composizione collegiale dell'organo amministrativo, il Presidente svolge le funzioni di Amministratore Delegato. A nessun altro amministratore possono essere attribuite deleghe di gestione.

Gli Amministratori durano in carica per il tempo stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, comunque non superiore a tre esercizi, e sono rieleggibili per un massimo di tre mandati complessivi ovvero di nove esercizi complessivi.

#### **Art. 17 - Attribuzioni e poteri del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore unico**

Al Consiglio di Amministrazione, oppure all'Amministratore unico, spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e sono demandati in modo esclusivo la responsabilità della gestione della società e il compimento di tutti gli atti opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi quelli che per legge o per statuto sono inderogabilmente riservati all'Assemblea dei soci. I poteri del Consiglio di Amministrazione e dell'Amministratore unico, compresa la gestione straordinaria, sono esercitati in modo da osservare gli indirizzi programmatici stabiliti dall'Assemblea e gli indirizzi a mezzo dei quali il socio unico esercita il controllo analogo sulla società e sull'attività e i servizi svolti dalla stessa.

In particolare compete tra l'altro al Consiglio di Amministrazione, oppure all'Amministratore unico:

- a) la nomina del Direttore Generale, previo parere favorevole dell'assemblea in ordine alla integrazione dell'organizzazione aziendale con tale incarico;
- b) l'attuazione degli indirizzi generali della attività aziendale nel rispetto delle direttive approvate dall'Assemblea;
- c) la proposta all'Assemblea di modifiche allo statuto;
- d) la determinazione dei piani di investimento;
- e) la proposta all'Assemblea del bilancio annuale;
- f) ogni attività di informazione e rendicontazione connessi al previsto controllo analogo sulla società svolto da parte del socio unico;
- g) la proposta all'Assemblea di emissione di titoli di debito;
- h) la costituzione e/o la partecipazione a società di scopo, nei limiti dell'autorizzazione e delle indicazioni formulate dall'Assemblea in conformità all'oggetto sociale;
- i) l'acquisto, la vendita e la permuta di immobili o di diritti reali di natura immobiliare sulla base delle indicazioni formulate dall'assemblea e la proposta all'Assemblea per l'effettuazione di operazioni immobiliari.

Il Consiglio di Amministrazione, o l'Amministratore unico, ha l'obbligo di trasmettere al Socio unico relazioni sullo stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità della gestione; le relazioni annuali devono riguardare, in particolare, l'andamento della gestione dei servizi erogati. E' inoltre onere del Consiglio di Amministrazione, come dell'Amministratore unico, rassegnare al Socio unico una relazione semestrale sintetica riferita all'andamento della società ed agli scostamenti verificati sul budget di previsione annuale, nonché di relazionare prontamente ai soci in merito ad eventuali situazioni tali da determinare, nel corso dell'esercizio, rilevanti scostamenti rispetto alle previsioni operative e/o economiche contenute nel predetto documento di budget."

Il Presidente, accertati i risultati della votazione, dà atto dell'adozione della deliberazione proposta.

Il Presidente, null'altro essendovi da deliberare, dichiara sciolta l'assemblea alle ore quindici e minuti quindici e chiede a me Notaio di allegare al presente atto sotto la lettera "A" il testo dello statuto sociale nella sua redazione aggiornata.

Io Notaio vengo dispensato dalla lettura dell'allegato.

Di questo atto, in parte scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte scritto da me su fogli 2 (due) per facciate 5 (cinque), ho dato lettura alla parte che lo approva e lo sottoscrive con me Notaio alle ore quindici e minuti venti.

Firmato

Pietro Maria Sekules

Pierpaolo ZARRILLI Notaio sigillo

**STATUTO  
TITOLO I**

**- DENOMINAZIONE, OGGETTO, SEDE, DURATA -**

**Art. 1 - Denominazione**

E' costituita la Società a responsabilità limitata avente la denominazione sociale:

**"ANCILAB S.r.l."**

di seguito denominata Società.

**Art. 2 - Sede**

La sede legale della Società è stabilita in Milano presso la sede legale di ANCI Lombardia. La Società ha facoltà di istituire e sopprimere succursali, agenzie e sedi operative, previo assenso di ANCI Lombardia.

Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci.

**Art. 3 - Durata**

La Società ha durata fino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta): essa potrà essere prorogata, una o più volte, ovvero anticipatamente sciolta, con l'osservanza delle disposizioni di legge in quel momento vigenti.

**Art. 4 - Oggetto sociale**

La società svolge attività necessarie per il perseguimento delle finalità statutarie di ANCI Lombardia e a tal fine eroga servizi a favore di ANCI Lombardia, dei Comuni associati e di altri soggetti pubblici e privati.

Oltre l'ottanta per cento del suo fatturato è effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati da ANCI Lombardia e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

La Società ha per oggetto esclusivamente lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di servizi di interesse generale;

b) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

c) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie.

L'oggetto sociale comprende, fra le altre a titolo meramente esemplificativo, lo svolgimento di attività e servizi pubblici e strumentali quali quelli di:

- formazione, formazione continua e permanente, tirocini formativi e servizi per il lavoro;
- ricerche, finalizzate alla comprensione dei sistemi di governo e gestione delle pubbliche amministrazioni, delle forme di sviluppo economico sociale e degli impatti delle politiche pubbliche;
- consulenza per l'innovazione dei sistemi amministrativi pubblici finalizzati al miglioramento dei sistemi di elaborazione strategica, di gestione delle risorse interne e dei sistemi di produzione;
- assistenza e supporto agli Enti Locali per la partecipazione a bandi e procedure connesse con finanziamenti provinciali, regionali, statali e comunitari;
- servizi operativi di natura tecnologica e che comprendono la fornitura di risultati amministrativi intermedi e finali che gli enti pubblici intendono

esternalizzare;

- attività editoriali, compresa la raccolta di promozione e pubblicità, nonché la commercializzazione di servizi informativi su temi riguardanti la pubblica amministrazione;
- attività di comunicazione rivolte ai media e ai social network su temi riguardanti le attività dei Comuni e del sistema ANCI Lombardia;
- attività di organizzazione, promozione e gestione di fiere, mostre e convegni, eventi, attività di comunicazione finalizzate allo sviluppo dei rapporti fra tutti gli operatori, pubblici e privati, che concorrono alla definizione e realizzazione di servizi forniti dalla pubblica amministrazione;
- attività di marketing e promozione territoriale anche con finalità di promozione turistica;
- sviluppo di attività di fundraising per promuovere l'incontro tra la ricerca di finanziatori, per conto dei Comuni, e l'offerta di sponsorizzazioni tecniche ed economiche delle aziende.

La società può altresì compiere ogni atto che si renda necessario o utile porre in essere per il conseguimento del proprio oggetto sociale, come sopra indicato, compiendo le relative operazioni mobiliari, immobiliari finanziarie e fideiussorie, contraendo mutui e ricorrendo a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di Credito, con Banche, con società o privati, concedendo le opportune garanzie mobiliari ed immobiliari, reali e personali nei limiti consentiti dalla legge.

## **TITOLO II - CAPITALE SOCIALE -**

### **Art. 5 - Capitale Sociale**

Il Capitale sociale è di 90.000,00= (novantamila) Euro. ANCI Lombardia partecipa alla società con una quota pari al 100% (cento per cento) del capitale sociale. Il capitale sociale potrà essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea anche mediante conferimenti in natura e/o crediti. L'Assemblea fisserà termini, condizioni e modalità dell'aumento del capitale sociale.

La Società può emettere titoli di debito con decisione dei soci nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto.

## **TITOLO II BIS - PARTECIPAZIONE PUBBLICA, DIREZIONE E CONTROLLO -**

### **Art. 6 – Direzione e controllo - Organi della Società**

Nell'ottica di assicurare l'effettiva sussistenza del controllo analogo sulle attività svolte dalla società, il Socio unico, attraverso gli organi sociali previsti dal proprio statuto, esercita l'indirizzo strategico-amministrativo e il controllo della Società, definendone gli obiettivi e le strategie gestionali tenuto conto del principio della sana gestione; a tali obiettivi e strategie gestionali saranno uniformati gli obiettivi strategici stabiliti dagli organi della Società, nel rispetto dell'autonomia decisionale di detti organi. Il Socio unico esercita il controllo strategico-amministrativo, al fine di verificare il generale andamento della Società e lo stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità della gestione, nel rispetto delle modalità e degli strumenti previsti dalla vigente normativa. L'esercizio del controllo analogo sulla società è disciplinato da apposito regolamento approvato dal Socio unico.

Sono Organi della Società:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) l'Organo amministrativo;
- c) il Revisore.

Agli organi sociali non sono corrisposti gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento delle attività, né trattamenti di fine mandato.

La Società non istituisce organi societari diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

### **TITOLO III - ASSEMBLEA -**

#### **Art. 7 - Convocazione e costituzione dell'Assemblea**

L'Assemblea è composta dal socio unico che vi interviene a norma delle seguenti disposizioni.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata su iniziativa del Presidente del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore unico o del Revisore Contabile, anche in luogo diverso dalla sede della Società, purché in Italia, con avviso contenente ordine del giorno, ora e luogo dell'adunanza, da comunicare – a norma dell'art. 2366, terzo comma, Codice Civile, mediante avviso trasmesso con mezzi idonei a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento - quali lettera raccomandata, fax o pec - almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'assemblea, termini riducibili a 4 (quattro) giorni in caso di urgenza.

L'avviso deve indicare la data per l'eventuale seconda convocazione dell'Assemblea.

Le Assemblee, pur non regolarmente convocate, saranno comunque validamente costituite quando risulti rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori (o l'Amministratore Unico) e il Revisore siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o l'Amministratore unico, convoca l'Assemblea, ordinaria ovvero straordinaria, ogni qualvolta necessario od opportuno, nonché su richiesta del socio unico.

L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. A norma dell'art. 2364, ultimo comma, del codice civile, tale termine potrà essere prorogato da parte del Consiglio di Amministrazione, o dell'Amministratore unico, fino a 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

#### **Art. 8 - Partecipazione e rappresentanza nell'Assemblea**

L'Assemblea è composta dal legale rappresentante del Socio unico, o suo delegato: il Socio unico è tenuto a comunicare per iscritto al Presidente del Consiglio, o all'Amministratore unico, ogni variazione inerente la persona che lo rappresenta; in difetto, l'Assemblea è validamente composta con le persone precedentemente indicate.

Per la partecipazione all'Assemblea si applica l'art. 2372 codice civile.

#### **Art. 9 - Presidenza dell'Assemblea**

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico, oppure, se l'organo amministrativo è collegiale, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione



o, in mancanza, dal più anziano per età degli Amministratori presenti; in loro assenza o impedimento, da altra persona designata dall'Assemblea stessa.

Il Presidente nomina un Segretario, anche tra i non soci.

Nei casi previsti dalla legge, o quando il Consiglio di Amministrazione, oppure l'Amministratore unico, lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da Notaio, scelto dal Presidente o dall'Amministratore unico.

#### **Art. 10 - Attribuzioni e poteri dell'Assemblea**

L'Assemblea ha le attribuzioni ed i poteri previsti dalla legge su tutti gli atti fondamentali della Società.

Essa nomina gli Amministratori o l'Amministratore unico e il Revisore, determinandone le indennità e i compensi nei limiti stabiliti dall'ordinamento.

Nel caso in cui l'Assemblea deliberi che l'organo amministrativo sia composto da tre membri, i componenti saranno nominati nel rispetto della normativa di riferimento in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione delle società pubbliche.

In particolare l'Assemblea:

- a) determina all'inizio di ogni esercizio gli indirizzi programmatici vincolanti per il Consiglio di Amministrazione, o per l'Amministratore unico, anche in relazione all'ambito dei servizi erogati, ai piani di investimento e finanziari, all'assetto organizzativo ed alla costituzione e/o partecipazione a società di scopo; nel determinare i predetti indirizzi programmatici, l'Assemblea opera affinché i diversi indirizzi siano resi tra loro omogenei e sia salvaguardato il principio della sana gestione societaria, adoperandosi se del caso per il giusto temperamento delle eventuali diverse esigenze;
- b) verifica, con cadenza almeno semestrale, lo stato di attuazione degli indirizzi;
- c) delibera la revoca dell'Amministratore unico, oppure lo scioglimento per giusta causa del Consiglio di Amministrazione e la revoca dei suoi componenti, nonché sulla responsabilità degli stessi;
- d) approva le modifiche dello Statuto;
- e) approva il bilancio annuale;
- f) approva l'emissione di titoli di debito;
- g) autorizza le operazioni immobiliari;
- h) autorizza l'istituzione e la soppressione di sedi operative, succursali, agenzie ed uffici;
- i) autorizza la costituzione di garanzie reali per importi superiori ad un terzo del patrimonio netto;
- j) autorizza la costituzione e/o la partecipazione a società di scopo, definendo le condizioni, i contenuti e gli obiettivi essenziali della partecipazione in linea con gli indirizzi programmatici della società;
- k) approva il budget annuale di previsione della società.

#### **Art. 11 - Processo verbale**

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, ovvero dal Notaio.

#### **Art. 12 - Validità della costituzione e delle deliberazioni**

Per la regolare costituzione delle Assemblee ordinarie e straordinarie, nonché per la validità delle relative deliberazioni, sia in prima che in seconda convocazione, valgono le norme di legge.

### **TITOLO IV**

## - AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA -

### **Art. 13 - Composizione e nomina dell'Organo Amministrativo**

L'organo amministrativo della società è costituito di norma da un Amministratore Unico.

In alternativa l'Assemblea, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, tra i quali il Presidente.

Gli Amministratori sono nominati nel rispetto dei requisiti previsti dall'ordinamento e in ogni caso devono possedere adeguati e specifici requisiti tecnici ed amministrativi di competenza e professionalità inerenti all'oggetto sociale.

L'elezione del Presidente ha luogo nella stessa adunanza di elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione con votazione separata.

Nel caso in cui l'Assemblea abbia deliberato la composizione collegiale dell'organo amministrativo, il Presidente svolge le funzioni di Amministratore Delegato. A nessun altro amministratore possono essere attribuite deleghe di gestione.

Gli Amministratori durano in carica per il tempo stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, comunque non superiore a tre esercizi, e sono rieleggibili per un massimo di tre mandati complessivi ovvero di nove esercizi complessivi.

### **Art. 14 - Cessazione dei consiglieri durante l'esercizio**

Se nel corso dell'esercizio venisse a mancare - per dimissioni, revoca, morte o qualunque altra causa - uno degli Amministratori, che non ricopra la carica di Presidente, il Consiglio provvederà alla sua sostituzione.

Il Consigliere così nominato rimarrà in carica sino alla successiva Assemblea.

Il Consigliere, nominato in tale sede assembleare, dura in carica per lo stesso tempo che sarebbe spettato in origine all' Amministratore sostituito.

Ove venissero meno contemporaneamente due degli Amministratori, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà decaduto ed il consigliere rimasto dovrà convocare senza indugio, e comunque non oltre 20 (venti) giorni, l'Assemblea per il rinnovo dell'organo amministrativo, restando in carica esclusivamente per l'espletamento della ordinaria amministrazione.

### **Art. 15 - Convocazione e riunioni del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni volta che lo giudichi necessario, o che sia fatta richiesta da almeno due consiglieri.

Al fine di agevolare la direzione ed il controllo da parte del Socio unico di cui al precedente art. 6 , il Presidente del Consiglio di Amministrazione mette a disposizione del Socio unico l'ordine del giorno delle adunanze del Consiglio di Amministrazione antecedentemente alla data di riunione di tale organo. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione mette a disposizione del socio i verbali delle riunioni, nonché una relazione annuale sull'andamento delle attività sociali con particolare riferimento alla qualità ed alla quantità dei servizi erogati.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione hanno di regola luogo nella sede sociale, ma potranno tenersi anche altrove, purché in Italia.

La convocazione è fatta dal Presidente con avviso da trasmettere con

mezzi idonei a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento - quali lettera raccomandata, fax o e-mail certificata - almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza, ad ogni Amministratore ed all'effettivo Revisore legale, presso i rispettivi domicili eletti, salvo variazione comunicata per iscritto.

Di norma le convocazioni e le eventuali variazioni di data e luogo delle adunanze sono anticipati via telefax o a mezzo pec.

In caso di urgenza, la convocazione è fatta per telegramma, telefax o con pec da spedire, almeno 48 (quarantotto) ore prima della riunione, esclusi i giorni festivi, ad ogni Amministratore ed al Revisore legale, presso i rispettivi domicili eletti.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente; in caso di sua assenza, dal Consigliere più anziano d'età.

Il Presidente può nominare un Segretario, anche fra persone estranee al Consiglio.

#### **Art. 16 - Validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione**

Per la validità delle adunanze del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.

Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale, sottoscritto da chi ha presieduto e dal Segretario.

#### **Art. 17 - Attribuzioni e poteri del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore unico**

Al Consiglio di Amministrazione, oppure all'Amministratore unico, spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e sono demandati in modo esclusivo la responsabilità della gestione della società e il compimento di tutti gli atti opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi quelli che per legge o per statuto sono inderogabilmente riservati all'Assemblea dei soci. I poteri del Consiglio di Amministrazione e dell'Amministratore unico, compresa la gestione straordinaria, sono esercitati in modo da osservare gli indirizzi programmatici stabiliti dall'Assemblea e gli indirizzi a mezzo dei quali il socio unico esercita il controllo analogo sulla società e sull'attività e i servizi svolti dalla stessa.

In particolare compete tra l'altro al Consiglio di Amministrazione, oppure all'Amministratore unico:

- a) la nomina del Direttore Generale, previo parere favorevole dell'assemblea in ordine alla integrazione dell'organizzazione aziendale con tale incarico;
- b) l'attuazione degli indirizzi generali della attività aziendale nel rispetto delle direttive approvate dall'Assemblea;
- c) la proposta all'Assemblea di modifiche allo statuto;
- d) la determinazione dei piani di investimento;
- e) la proposta all'Assemblea del bilancio annuale;
- f) ogni attività di informazione e rendicontazione connessi al previsto controllo analogo sulla società svolto da parte del socio unico;
- g) la proposta all'Assemblea di emissione di titoli di debito;
- h) la costituzione e/o la partecipazione a società di scopo, nei limiti dell'autorizzazione e delle indicazioni formulate dall'Assemblea in conformità all'oggetto sociale;
- i) l'acquisto, la vendita e la permuta di immobili o di diritti reali di natura

immobiliare sulla base delle indicazioni formulate dall'assemblea e la proposta all'Assemblea per l'effettuazione di operazioni immobiliari.

Il Consiglio di Amministrazione, o l'Amministratore unico, ha l'obbligo di trasmettere al Socio unico relazioni sullo stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità della gestione; le relazioni annuali devono riguardare, in particolare, l'andamento della gestione dei servizi erogati. E' inoltre onere del Consiglio di Amministrazione, come dell'Amministratore unico, rassegnare al Socio unico una relazione semestrale sintetica riferita all'andamento della società ed agli scostamenti verificati sul budget di previsione annuale, nonché di relazionare prontamente ai soci in merito ad eventuali situazioni tali da determinare, nel corso dell'esercizio, rilevanti scostamenti rispetto alle previsioni operative e/o economiche contenute nel predetto documento di budget.

**Art. 18 - Attribuzioni e poteri dell'Amministratore Delegato o dell'Amministratore Unico**

Competono all'Amministratore Delegato, oppure all'Amministratore unico:

- a) la promozione di azioni giudiziarie o la resistenza in giudizio da altri promossi, in qualsiasi sede, anche arbitrale, ed in ogni grado, anche davanti alle giurisdizioni superiori e la relativa nomina e revoca di avvocati;
- b) la stipula di transazioni sia giudiziali che stragiudiziali, salvo specifiche deleghe per quelle di minor valore e entità;
- c) la stipula di convenzioni e di contratti.

**Art. 19 - Attribuzioni e poteri del Presidente del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico ha la rappresentanza legale della Società, con l'uso della firma sociale sia di fronte a terzi, che in giudizio.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione compete in particolare di:

- a) convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;
- b) sovrintendere al generale buon funzionamento della Società, vigilando sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- c) eseguire specifici incarichi affidatigli dal Consiglio, esercitando anche, in caso di necessità ed urgenza, ogni necessaria funzione nell'interesse della Società: in tal caso i relativi provvedimenti devono essere sottoposti alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta successiva, ed in ogni caso decadono qualora la ratifica non intervenga entro il perentorio termine di 60 (sessanta) giorni dall'adozione.

**TITOLO V**

**- BILANCIO ED UTILI -**

**Art. 20 - Esercizio sociale e bilancio**

L'esercizio sociale ha inizio il 1<sup>a</sup> gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione, o l'Amministratore unico, procede alla redazione del bilancio e dei suoi allegati: il tutto da sottoporre alla discussione ed alla approvazione dell'Assemblea dei soci.

**Art. 21 - Riparto degli utili**

Gli utili netti risultanti dal bilancio verranno ripartiti nel modo seguente:

- a) una quota - non inferiore al 5% (cinque per cento) e comunque pari alla

misura di legge - verrà destinata alla riserva legale sino a che questa abbia raggiunto 1/5 (un quinto) del capitale sociale;

b) l'utile residuo sarà attribuito al socio unico, salvo diversa destinazione deliberata dall'Assemblea dei soci.

**Art. 22 – Controllo e revisione legale. Certificazione dei bilanci consuntivi**

La revisione legale dei conti è conferita dall'Assemblea ad un revisore legale o ad un collegio dei revisori o ad una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

**Art. 23 - Scioglimento della Società**

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea Straordinaria ai sensi di legge determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

**Art. 24 - Disposizione generale e finale**

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento e si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali vigenti.

Firmato

Pietro Maria Sekules

Pierpaolo ZARRILLI Notaio sigillo

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 Decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, firmato come per legge, che si rilascia per gli usi consentiti.